



INTESA
tra
LA REGIONE DEL VENETO
(Repubblica Italiana)
e
LO STATO DEL PIAUI
(Repubblica Federativa del Brasile)

La Regione del Veneto (Repubblica Italiana) rappresentata da _____, e lo Stato del Piaui (Repubblica Federativa del Brasile) rappresentato da _____, di seguito denominate “le Parti”,

- sulla base dei rapporti di amicizia e di collaborazione esistenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile;
- accomunate dalla volontà di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle rispettive popolazioni;
- nell'intento di consolidare i positivi rapporti di collaborazione esistenti fra le rispettive comunità;
- considerati i positivi progetti di cooperazione realizzati dalla Regione del Veneto e dallo Stato del Piaui in collaborazione con loro Enti ed Associazioni;

convengono quanto segue

ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a sostenere e promuovere, in osservanza delle rispettive normative statali e regionali vigenti, l'interscambio reciproco di delegazioni istituzionali, imprenditoriali e culturali, intese a favorire la collaborazione reciproca nei seguenti ambiti:

- 1) scambio di informazioni ed esperienze nei settori delle relazioni culturali e della formazione professionale;
- 2) scambio di informazioni ed esperienze nel settore commerciale ed imprenditoriale, con particolare attenzione alle PMI;
- 3) scambio di informazioni ed esperienze nell'utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dai fondi dell'Unione Europea e da altre Istituzioni Finanziarie Internazionali;

- 4) scambio di informazioni ed esperienze nel settore delle produzioni agroalimentari, dell'industria del legno e del turismo;
- 5) scambio d'informazioni ed esperienze relative ai progetti di cooperazione decentrata realizzati o in corso di realizzazione da parte di Enti ed Associazioni del Veneto in collaborazione con Enti ed Associazioni del Piaui.

Le attività finalizzate alla collaborazione imprenditoriale saranno raccordate con il piano promozionale nazionale e con le iniziative in Accordo di programma della Regione del Veneto con il Ministero dello Sviluppo economico.

ARTICOLO 2

Le iniziative per l'attuazione della presente Intesa, nonché le condizioni di realizzazione delle azioni comuni, saranno definite di comune accordo, nel corso di incontri periodici organizzati in data e luogo stabiliti dalle Parti, o tramite lo scambio di corrispondenza.

Qualora tali iniziative siano definite in atti identificabili come Intese, essi saranno soggetti da parte della Regione del Veneto alle procedure previste all'articolo 6, comma 2 della legge n. 131/2003.

La presente Intesa e le relative azioni che seguiranno, devono sottostare a quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile ed essere sottoposti all'approvazione del Sottosegretario delle questioni federali (SFA) della Presidenza della Repubblica del Brasile.

ARTICOLO 3

Le Parti assumeranno a loro carico, con le modalità di cui al seguente capoverso, le spese relative al solo scambio di delegazioni istituzionali fino ad un massimo di tre persone. Sono considerate delegazioni istituzionali solo quelle che includeranno: da parte italiana il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato; da parte brasiliana il Governatore dello Stato del Piaui o un suo delegato.

I costi di soggiorno ed alloggio saranno a carico della Parte invitante, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte invitata.

Le spese per le attività che saranno svolte in attuazione della presente Intesa, per la parte italiana saranno sostenute dalla Regione del Veneto e non comporteranno obblighi od oneri finanziari per lo Stato italiano.

ARTICOLO 4

Per una più efficace realizzazione della presente Intesa, le Parti si impegnano a creare gruppi di lavoro comuni nei settori corrispondenti alle materie di competenza regionale.

L'attività congiunta delle Parti, si svolgerà mediante consultazioni bilaterali, incontri e seminari di studio.

ARTICOLO 5

Le Parti previo mutuo consenso - e da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2 della legge n. 131/2003 - possono introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima.

Eventuali divergenze relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Intesa verranno risolte di comune accordo, tramite consultazioni bilaterali.

ARTICOLO 6

L'Intesa acquista efficacia il giorno in cui è sottoscritta dalle Parti ed ha durata di 5 (cinque) anni, ma potrà in qualunque momento essere denunciata da una delle Parti contraenti con nota scritta, notificata all'altra Parte almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

L'Intesa si intende tacitamente rinnovata per altri 5 (cinque) anni, qualora nessuna delle Parti dia formalmente disdetta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza quinquennale prevista.

La disdetta della presente Intesa non inficierà la realizzazione dei programmi e dei progetti intrapresi sulla base della medesima.

ARTICOLO 7

Fatta a il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REGIONE DEL VENETO**(Repubblica Italiana)****PER LO STATO DEL PIAUI****(Repubblica Federativa del Brasile)**